(N. 499-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE MENGHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore STURZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1954

Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 1954

Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

ONOREVOLI SENATORI. — Si invoca sempre la riforma fondiaria con efficacia in tutto il territorio italiano, ma nell'attesa non si possono disconoscere i benefici arrecati al ceto agricolo soprattutto bracciantile, oltrechè dalle leggi Gullo-Segni e Sila con terreni contermini e stralcio, dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, sulla piccola proprietà contadina. Dopo le varie proroghe i provvedimenti a favore di essa vanno a scadere il 20 marzo 1955; senonchè il senatore Sturzo, prendendo atto che l'utilità di questo ente è stata ben riconosciuta, mediante il presente disegno di legge gli assicura la vita per altri quattro anni a partire dal 20 marzo p. v. con disposizioni che denotano come egli ha avuto un'ampia visione sociale, giuridica ed economica della materia trattata.

Il testo della relazione del proponente illustra i singoli articoli, ma a me preme richiamare l'attenzione del Senato su quanto la 8ª Commissione ha in maggioranza rilevato, pur rimettendosi in definitiva al testo del senatore Sturzo.

L'articolo 2 nella prima parte è stato così modificato:

« Una Commissione provinciale nominata dal Prefetto e costituita dall'Ispettore agrario provinciale, dall'Intendente di finanza e da un dottore agronomo o, in mancanza, da un perito agrario, designato dalle rispettive associazioni di categoria, verifica l'idoneità del

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

fondo a favorire la formazione della piccola proprietà contadina ».

Benchè la pratica degli anni passati ci insegni che non sempre si è applicato l'articolo 846 del Codice civile (rispetto nella scelta del terreno della minima unità culturale) pure il richiamo nell'ultimo comma di detto articolo è doveroso affinchè non si pensi che questa norma legislativa, tanto utile all'agricoltura, sia irrimediabilmente caduta per desuetudine.

Con gli articoli 2 e 3 si stabilisce quali opere e costruzioni oltre il terreno possano formare oggetto di acquisto. Come si vede sono provvidenzialmente allargate le possibilità di contrattazione a favore del contadino, che non è immesso più in possesso del solo nudo terreno.

L'articolo 4 disciplina i prestiti con il concorso statale negli interessi e il quinto riduce a soli cinque anni il periodo di decadenza contro il contadino inadempiente, recuperandosi con privilegio le quote esborsate dallo Stato. Sull'articolo 6, riguardante la fideiussione prestata dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina con cifra del 40 per cento della somma mutuata, si è rimarcato che l'efficacia di tale concorso potrebbe essere diminuita o addirittura annullata dalle perizie dell'Istituto mutuante, il quale il più delle volte esageratamente deprezza il valore dell'immobile. Occorre quindi vigilanza degli organi della Cassa che congiuntamente all'istituto fa la valutazione.

Circa il prezzo di acquisto è chiaro che si dovrà calcolare sempre l'ubicazione, la qualità del fondo e delle opere connesse, se esistono, e il valore dei terreni viciniori, ecc.

Ottima la disposizione di respiro dato con l'articolo 7 al contadino mutuante che comincerà a pagare le quote di ammortamento solo dopo due anni, con agevolazioni per gli interessi sull'importo del prestito.

Passando agli articoli 8, 9 e 11, che trattano la materia prettamente finanziaria, la Commissione finanze e tesoro ha espresso la sua perplessità per *l'ingigantirsi del fenomeno di impegno di spese gravanti su esercizi futuri.* Ma se ci dovessimo far vincere da tale timore (sempre rispettabile perchè formulato nell'interesse dello Stato), molte opere utili e direi, anzi, necessarie, si dovrebbero non eseguire perchè impegnative per la spesa di esercizi futuri. Del resto il senatore Sturzo, da quell'accorto uomo politico che è, si è posto lui stesso il quesito dell'articolo 81 della Costituzione sulla copertura della spesa e fa cenno nella relazione introduttiva al fondo globale del capitolo 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e la spesa di lire 5.600 milioni vi può trovare capienza. Per gli esercizi successivi fino al 1959 quale ostacolo grave vi può essere per una spesa che di fronte ad altre veramente cospicue non può qualificarsi davvero eccessiva?

Come è noto la legge sulla piccola proprietà contadina nacque nel 1948 per favorire la sua formazione nel Mezzogiorno d'Italia e nelle Isole; ma in prosieguo di tempo fu estesa a tutta l'Italia. Orbene con statistiche inoppugnabili il senatore Sturzo ha dimostrato che le maggiori applicazioni in epoche successive andarono a Regioni fuori delle prime destinate. Non è ingiusta, perciò, la precauzione di stabilire nell'articolo 10 che il 50 per cento dei 10 miliardi quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina venga destinato per gli acquisti nelle Regioni meridionali e nelle Isole. Si propose da qualche Commissario addirittura il 70, ovvero, quanto meno, il 60, ma fu lo stesso onorevole Sturzo (e ciò gli fa onore) ad insistere perchè la cifra non fosse portata oltre il 50.

Il senatore Sturzo ed anche la 8ª Commissione sono del parere che la Cassa dovrebbe adottare una procedura più snella e più rapida. Si è certi che il Ministro dell'agricoltura onorevole Medici vi vorrà provvedere con sua iniziativa, come non sfuggirà alla sua intelligenza la opportunità di redigere un testo unico di tutte le disposizioni riflettenti la piccola proprietà contadina.

Onorevoli colleghi, il progetto di legge del senatore Sturzo apporterà non lievi benefici a quanti già dediti alle fatiche dei campi desiderano di costituirsi con il lavoro un sia pur modesto patrimonio terriero. Ed è per questo e per le ragioni già esposte che io vi invito ad approvarlo.

MENGHI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE.

—

Art. 1.

Con le modifiche e le integrazioni della presente legge sono prorogati fino al 30 giugno 1959 il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e le leggi successive a favore della formazione della piccola proprietà contadina.

Art. 2.

Una Commissione provinciale, costituita dall'Ispettore agrario provinciale, dall'Intendente di finanza e da un dottore agronomo designato dal Prefetto, verifica la idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina, tenendo conto della destinazione colturale, del limite di imponibile catastale e del rispetto della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del Codice civile.

Art. 3.

A tutti gli effetti di legge sono considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina:

a) la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del compratore od enfiteuta, il ricovero degli animali, la conservazione e lavorazione dei prodotti;

b) le opere di miglioramento fondiario, quali il dissodamento dei terreni incolti e la sistemazione idraulica.

Art. 4.

I prestiti con il concorso statale negli interessi per la conduzione e per la dotazione della piccola proprietà contadina, sono concessi previo parere tecnico dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

La liquidazione del concorso statale negli interessi è effettuata dall'Ispettorato provin-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE.

—

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Una Commissione provinciale nominata dal Prefetto e costituita dall'Ispettore agrario provinciale, dall'Intendente di finanza e da un dottore agronomo o, in mancanza, da un perito agrario, designato dalle rispettive associazioni di categoria, verifica l'idoneità del fondo a favorire la formazione della piccola proprietà contadina tenendo conto della destinazione colturale, del limiti di imponibile catastale e del rispetto della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del Codice civile.

Art. 3.

A tutti gli effetti di legge sono considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina:

a) la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del compratore od enfiteuta, il ricovero degli animali, la conservazione e lavorazione dei prodotti;

b) le opere di miglioramento fondiario, quali il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica.

Art. 4.

Identico.

ciale dell'agricoltura nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760 sul credito agrario.

Art. 5.

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza ivi prevista.

Per il recupero, a carico degli inadempienti, delle quote di concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui e dei sussidi concessi in base alla legge di bonifica, si applicano le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali osservando quanto è previsto all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Il privilegio statale di recupero prende grado immediatamente dopo l'ipoteca a favore dell'istituto di credito.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

La « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a prestare fideiussione sui mutui contratti a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni.

La fidejussione ha carattere sussidiario dell'obbligazione principale ed è limitata al 40 per cento della somma mutuata.

La valutazione dei terreni per il cui acquisto viene concesso il mutuo con la fidejussione della Cassa è fatta congiuntamente da questa e dall'Istituto di credito agrario che concede il mutuo.

Con apposite convenzioni tra la Cassa e gli Istituti si determineranno il volume delle operazioni da compiersi dagli stessi e le altre condizioni per la prestazione della garanzia.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

L'ammortamento dei mutui previsti dall'articolo 6 della presente legge avrà inizio col

Art. 7.

Identico.

1° gennaio o col 1° luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo.

Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del prestito. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello del mutuo, ed al quale sarà accreditato il contributo versato dallo Stato durante il detto periodo. Al termine dei due anni il saldo debitore di tale conto sarà, a richiesta dell'interessato, consolidato in un mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in egual periodo.

Art. 8.

In esecuzione della presente legge, è autorizzata la iscrizione, negli stati di previsione della spesa, della somma di lire 18 miliardi, distinti come segue:

a) lire sei miliardi, in ragione di lire 200 milioni all'anno per trenta anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 ad incremento del fondo previsto con l'articolo 6 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4,50 per cento sui mutui per le spese indicate all'articolo 3 della presente legge;

b) lire un miliardo, in ragione di lire 200 milioni all'anno, per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, da servire per la concessione, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di un sussidio in misura non superiore al 10 per cento, nella spesa d'acquisto dei terreni e della casa d'abitazione alle condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362;

c) un miliardo, in ragione di lire 200 milioni all'anno per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, per la concessione del concorso dello Stato nella misura del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'articolo 4 della presente legge;

d) lire dieci miliardi, in ragione di lire due miliardi all'anno per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, da servire

Art. 8.

Identico.

per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, nella spesa per l'esecuzione delle opere di miglioramento di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, movimento capitali, è autorizzata l'iscrizione di:

a) lire dieci miliardi, in ragione di lire due miliardi all'anno per cinque anni, dall'esercizio finanziario 1954-55 al 1958-59, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 da servire per l'acquisto, la lottizzazione e rivendita dei terreni;

b) lire cinque miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in ragione di un miliardo all'anno per la concessione di anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, al tasso non superiore al 5 per cento, rimborsabili nel periodo di trent'anni, da utilizzare nella concessione di mutui, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e dell'articolo 3 della presente legge.

La concessione dei fondi agli Istituti interessati è fatta, mediante convenzione, dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

La Cassa suddetta, per gli scopi indicati alla lettera *a*) del presente articolo, è facoltata, in casi particolari e con l'autorizzazione del Ministro del tesoro a provvedervi mediante convenzione con gli istituti di credito sopra indicati.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è destinato alla formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni meridionali e insulari indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.	Art. 11.
All'onere di lire 5,600 milioni, relativo all'esercizio 1954-55, dipendente dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con il fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.	*Identico.*
Art. 12.	Art. 12.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*